



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 99

del Consiglio comunale

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS PER LE FAMIGLIE E DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AGLI ARTT. 9, 13 E 15.**

Il giorno 25.06.2020 ad ore 18.15 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Loss Martina

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zanetti Cristian

Zannini Jacopo

Assenti: consiglieri **Zalla Roberta**

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Osele Stefano e Tomasi Renato

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/41 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che l'emergenza COVID-19 ha prodotto, fra gli altri, un pesante impatto diretto di tipo economico sulle famiglie e sulle imprese: numerose famiglie con figli, non necessariamente in abituale condizione di necessità, hanno subito contraccolpi legati talora a diminuzioni di reddito, altre volte alla necessità di fronteggiare spese inattese soprattutto per consentire ai figli di seguire le lezioni a distanza, mentre, su uno sfondo non lontano, la generalità delle imprese locali ha avuto una diminuzione di fatturato conseguente alla chiusura imposta per Legge;

ritenuto che entrambe queste circostanze convergono nel sostenere l'opportunità di attivare politiche di carattere straordinario per fronteggiare sia spese sopravvenienti da parte delle famiglie, sia una ripresa dei consumi, intesa anche come strumento per riattivare le dinamiche dell'economia urbana;

considerato che l'Amministrazione comunale interpreta il proprio ruolo a sostegno delle famiglie e delle imprese sia attraverso interventi di carattere regolatorio, sia attraverso politiche tributarie e tariffarie di natura equitativa, sia mediante il finanziamento dell'offerta di servizi e prestazioni, sia mediante azioni dirette, come nel caso dei contributi, cioè trasferimenti a terzi per lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico in diversi settori, anche destinati a singole persone o nuclei familiari;

manifestata l'intenzione di sostenere la domanda delle famiglie, vale a dire la loro capacità di spesa in particolare nei settori della cultura, dello sport e della scuola (intesa soprattutto come supporto ai costi derivanti dalla didattica a distanza) e ritenuto di intervenire attraverso l'erogazione di agevolazioni dirette in forma di bonus;

dato atto che il Comune ha facoltà di intervenire, nell'esercizio della propria autonomia, svolgendo qualunque funzione che non sia espressamente attribuita dalla Legge ad altri Enti;

richiamato al riguardo il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, il quale stabilisce all'art. 1 che le Comunità locali sono autonome (comma 1) e che il Comune rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (comma 2), mentre l'art. 2, comma 1 precisa che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

riscontrato altresì lo Statuto comunale, il quale all'art. 2 annovera tra i propri principi fondamentali, tra gli altri, il riconoscimento della famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali, lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione e la socializzazione (...); la formazione dei giovani, rimuovendo gli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione (...); il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, delle lettere e degli spettacoli; (...) la promozione di attività sportive e ricreative;

preso atto che il perseguimento di tali funzioni non ha, dunque, un carattere facoltativo o eventuale, ma cogente per le politiche dell'Amministrazione, che, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria, può interpretarle come meglio ritiene, ferma restando la preventiva, puntuale, concreta, trasparente e non discriminatoria definizione dell'interesse pubblico che intende perseguire;

ritenuto di ampliare la platea dei beneficiari di interventi pubblici di sostegno alle famiglie, quale ad esempio l'assegno unico provinciale istituito con L.p. 20/2016, dando atto di una situazione emergenziale e allargando la misura al ceto medio, anche per sostenere tipologie di spesa ulteriori e più diversificate;

ritenuto che la disciplina generale per l'istituzione di un bonus a favore delle famiglie debba riflettere i seguenti criteri generali:

- istituzione del bonus: sono istituiti due bonus dell'importo di 100,00 (cento) euro ciascuno per l'acquisto di beni o servizi di tipo culturale, sportivo o nell'ambito dell'istruzione, ivi compresi beni e servizi per la didattica a distanza; a rimborso di spese sostenute dalle famiglie tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre 2020; ciascun/a bambino/a o ragazzo/a avente titolo può ottenere fino a due bonus, uno per ciascun ambito (cultura e sport e, rispettivamente, istruzione);

- destinatari: famiglie residenti nel Comune di Trento;
- requisiti:
 - uno o più figli, fiscalmente a carico, o equiparati, iscritti a scuole primarie, secondarie di primo grado o secondarie di secondo grado o istituti di formazione professionale e figli fiscalmente a carico di età inferiore ai diciotto anni; il bonus è inoltre riconosciuto ai figli fiscalmente a carico, anche se maggiorenni, che siano iscritti a istituti di formazione secondaria di secondo grado o professionale;
 - condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base di un indicatore ISEE in corso di validità che ricomprenda il ceto medio, stabilito dalla Giunta comunale, garantendo la possibilità di un suo aggiornamento a seguito di variazioni della situazione reddituale o patrimoniale familiare intervenute in conseguenza della pandemia;
 - documentare spese nei settori di applicazione dei bonus per un importo almeno pari all'importo richiesto;
- spese ammissibili, rendicontazione e liquidazione: il bonus verrà erogato, con la possibilità di prevedere anticipazioni, in forma di rimborso direttamente sul conto corrente del genitore richiedente a fronte di una spesa effettivamente sostenuta e documentata con giustificativo fiscalmente valido per l'acquisto di prodotti o servizi attinenti rispettivamente il settore culturale e sportivo ovvero quello scolastico, ivi compresi beni e servizi per la didattica a distanza;
- modalità di presentazione della domanda: la domanda di ammissione al bonus va presentata esclusivamente in via telematica sul modulo disponibile sul sito internet del Comune di Trento entro e non oltre le ore 24 del giorno 31.01.2021. Alla domanda andranno allegati le dichiarazioni e la documentazione necessarie in relazione ai requisiti richiesti;
- controlli: sulle dichiarazioni contenute nella domanda verranno effettuati controlli a campione; ritenuto, sulla base di questi criteri generali, di demandare alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa;

richiamata la L.p. 23/1992, "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e segnatamente l'art. 19 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici), il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);

considerato che con deliberazione consiliare 15.03.1995 n. 48, da ultimo modificata con deliberazione consiliare 24.04.1996 n. 46, è stato approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati;

considerati preliminarmente due assunti imprescindibili:

- da un lato, che l'interesse pubblico convocato in questo caso consiste nel sostegno della disponibilità di spesa delle famiglie, in una circostanza imprevedibile ed eccezionale, anche come fattore di innesco di consumi a beneficio dell'economia locale;
- dall'altro lato, che questa scelta, rivolta ad una platea ampia di beneficiari selezionati secondo un criterio oggettivo e trasparente (l'indicatore ISEE) e destinata a produrre effetti diretti anche su una platea altrettanto ampia di esercizi commerciali della città, non introduce alcun elemento di discriminazione nei confronti di particolari categorie di beneficiari, né integra alcuna violazione della libera concorrenza;

ripercorsi i passaggi cruciali del Regolamento citato e in particolare:

- l'art. 4 (natura delle provvidenze), a mente del quale le provvidenze possono assumere la forma di:
 - sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
 - contributi, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo, comunque in misura non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile;
 - sussidi, quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;
 - ausili finanziari, quando si sia in presenza di altre forme di provvidenze che non rientrino nelle precedenti categorie;

- vantaggi economici, quando le provvidenze siano riferite all'utilizzo occasionale o temporaneo di beni mobili od immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune, nonché a prestazioni e servizi o ad apporti professionali e di lavoro dei dipendenti comunali;

rilevato che, nel caso del bonus, si tratta della categoria residuale degli ausili finanziari;

- l'art. 9 (destinatari delle provvidenze), il quale stabilisce (comma 1) che la concessione delle provvidenze possa essere disposta a favore:
 - a. di Enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della Comunità locale;
 - b. di Enti privati, quali Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di Associazioni non riconosciute, Cooperative e Comitati, che esercitino prevalentemente la propria attività e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della Comunità locale;
 - c. di imprese e di singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento;
- l'art. 1 (finalità), che, al comma 2, specifica: "Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le provvidenze erogate nei settori della promozione culturale e dello sport, in quanto già disciplinate da specifici regolamenti; per tali materie il presente regolamento è applicato, in via integrativa, limitatamente ad aspetti eventualmente non previsti dai regolamenti di settore";

considerato che la fattispecie del bonus non è contemplata dai Regolamenti in materia di attività culturali e di sport e che è pertanto giustificato il ricorso al Regolamento generale;

- l'art. 13 (criteri di quantificazione delle provvidenze), secondo il quale (comma 1), in base alle risorse disponibili e al numero di domande pervenute, le provvidenze sono quantificate alla luce dei seguenti criteri:
 - a. interesse pubblico;
 - b. grado di coincidenza con interessi generali o diffusi della Comunità locale;
 - c. grado di coincidenza con gli indirizzi generali o settoriali dell'Amministrazione;
 - d. qualità nei contenuti e rigore nell'impostazione delle attività;
 - e. riconoscimento e tutela dell'apporto del volontariato e della capacità di valorizzare ed integrare le risorse esistenti;
 - f. sostegno alla capacità di autofinanziamento e di diversificazione delle entrate;
 - g. promozione della qualità dei servizi resi alla Comunità, della loro equità ed effettiva accessibilità, dell'efficienza e dell'economicità gestionale;inoltre (comma 2) non sono ammissibili richieste relative ad attività già effettuate alla data di presentazione dell'istanza;
- l'art. 15 (modalità di erogazione delle provvidenze), il quale prevede che l'erogazione delle provvidenze per attività occasionali, non prevedibili o non ricorrenti è disposta per il 50% ad esecutività del provvedimento di assegnazione e il saldo su presentazione della relazione finale, corredata da un riepilogo delle spese sostenute, adeguatamente documentate fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione, e delle entrate conseguite;

considerato che il Regolamento in esame, se da un lato appare ampiamente adeguato quale presupposto formale cui ancorare l'istituzione e l'assegnazione dei bonus, dall'altro lato appare palesemente sovradimensionato rispetto alle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa proprie di trasferimenti di importo modesto per ciascun singolo beneficiario e alla eccezionalità, oltre che della transitorietà, delle circostanze in cui verrebbero erogati;

rilevato che le disposizioni regolamentari vigenti in alcuni casi non sono applicabili alla situazione in esame e devono dunque essere adattate a una casistica specifica e puntuale, in particolare ammettendo in via derogatoria la retroattività della previsione, vale a dire l'ammissibilità di spese già sostenute nel momento di presentazione della domanda, e la liquidazione dell'intero importo in un'unica soluzione una volta verificata la correttezza della domanda e la completezza della documentazione prodotta, fino alla concorrenza dell'ammontare complessivamente stanziato;

ritenuto pertanto di disporre per l'erogazione degli ausili finanziari straordinari di cui in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (destinatari delle provvidenze), 13 (criteri di quantificazione delle provvidenze) e 15 (modalità di erogazione delle provvidenze), onde adattare il

Regolamento alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:

- a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) a mente del quale la concessione delle provvidenze può essere disposta dal Comune a favore (...) c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento, per il bonus può inoltre essere concessa alle famiglie, individuando come beneficiario/a la persona che presenta formalmente la richiesta;
- in deroga all'art. 13, comma 2 il quale dispone che non sono comunque ammissibili richieste relative ad attività od iniziative già effettuate alla data di presentazione dell'istanza, si prevede che per il bonus per le famiglie e istituito in attuazione della presente deliberazione, sono ammesse le spese sostenute fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020;
- in aggiunta all'art. 15, comma 6 che il bonus è erogato in forma di rimborso direttamente sul conto corrente del genitore richiedente a fronte di una spesa effettivamente sostenuta e documentata con giustificativo fiscalmente valido per l'acquisto dei seguenti prodotti o dei servizi previsti dalla disciplina istitutiva;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni, con le quali da ultimo si prevedono iniziative specificamente dedicate al superamento dell'emergenza COVID-19 a sostegno delle famiglie;

dato atto che il D.U.P. 2020/2022 prevede espressamente iniziative per il superamento dell'emergenza COVID-19 e in particolare, per quanto qui rileva, l'istituzione di bonus famiglie;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 15.03.1995 n. 48 e 24.04.1996 n. 46;

- il Regolamento per l'erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio - assistenziali approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 10.09.1996 n. 116 e 07.11.2000 n. 140;
- il Regolamento in materia di erogazione di contributi nei settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo approvato con deliberazione consiliare 07.11.2000 n. 141;
- il Regolamento per l'assegnazione di contributi alle associazioni sportive approvato con deliberazione consiliare 26.09.2001 n. 117;
- il Regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 27.07.1993 n. 211 e 22.06.2011 n. 59;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., onde consentirne la più tempestiva e rapida efficacia, che si individua come precisa intenzione politica;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di istituire due bonus per le famiglie, dell'importo di 100,00 (cento) euro ciascuno, per l'acquisto di beni o servizi di tipo culturale, sportivo o, rispettivamente, nell'ambito dell'istruzione, ivi compresi beni e servizi per la didattica a distanza, a rimborso di spese sostenute dalle famiglie residenti nel Comune di Trento tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, per le motivazioni e secondo i requisiti, i criteri e le modalità analiticamente esplicitati in premessa;
2. di disporre per l'erogazione degli ausili finanziari straordinari di cui in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (destinatari delle provvidenze), 13 (criteri di quantificazione delle provvidenze) e 15 (modalità di erogazione delle provvidenze) del Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, onde adattare il Regolamento stesso alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:
 - a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) a mente del quale la concessione delle provvidenze possa essere disposta dal Comune a favore (...) "c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento", per il bonus può essere concessa alle famiglie, individuando come beneficiario/a la persona che presenta formalmente la richiesta;
 - in deroga all'art. 13, comma 2 il quale dispone che non sono comunque ammissibili richieste relative ad attività o iniziative già effettuate alla data di presentazione dell'istanza, si prevede che per il bonus per le famiglie e istituito in attuazione della presente deliberazione, siano ammesse le spese sostenute fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020;
 - in aggiunta all'art. 15, comma 6 che il bonus sia erogato in forma di rimborso direttamente sul conto corrente del genitore richiedente a fronte di una spesa effettivamente sostenuta e documentata con giustificativo fiscalmente valido per l'acquisto dei seguenti prodotti o dei servizi previsti dalla disciplina istitutiva, con la possibilità di erogare anticipazioni;
3. di demandare alla Giunta comunale l'adozione della disciplina attuativa nel rispetto degli indirizzi e dei requisiti di cui in premessa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2. e s.m.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione appello nominale;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS PER LE FAMIGLIE E DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AGLI ARTT. 9, 13 E 15.

Votazione appello nominale

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

Favorevoli: n. 39 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Coradello, Ducati, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianes, Lombardo, Loss, Maestranzi, Maschio, Merler, Negroni, Oliva, Osele, Panetta, Pattini, Postal, Robol, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zanetti, Zannini

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 25.06.2020

il Segretario generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 41 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS PER LE FAMIGLIE E DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AGLI ARTT. 9, 13 E 15.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 15 giugno 2020

Servizio Biblioteca e archivio storico
Il Dirigente
dott. Giorgio Antoniacomi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 41 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE BONUS PER LE FAMIGLIE E DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AGLI ARTT. 9, 13 E 15.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 15.06.2020